

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo
del 8 Giugno 2001, n.231

Parte E

- 1) Reati transnazionali
- 2) Impieghi cittadini di apesi terzi
- 3) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati Transnazionali

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la convenzione ed i protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica (di seguito anche Enti e singolarmente Ente) per alcuni reati aventi carattere transnazionale, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) Nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato
- 2) Il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione
- 3) È necessario che la condotta illecita:
 - a. Sia commessa in più di uno stato
 - b. O sia commessa in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato
 - c. O sia commessa in un solo stato, sebbene la parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro stato
 - d. O sia commessa in uno stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno stato

Le singole tipologie di reato

Ai sensi della legge 146 /2006i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- associazione a delinquere – art 416 del c.p.
- associazione a delinquere di tipo mafioso – art 416 del c.p.
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 quater del DPR del 23 gennaio 1973 n. 43
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs 25 luglio 1998 n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 del c.p.)

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale

Fermo restando quanto previsto nella parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'organismo di vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a

seguito delle segnalazioni ricevute ove nell'ambito dei propri controlli lo stesso ravvisi l'esistenza di attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente parte speciale, si attiverà per adeguare la presente parte speciale e completarla nei principi procedurali ritenuti necessari.

Impieghi cittadini di paesi terzi

Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs 16 luglio 2012, n. 109 ("attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) ha introdotto nel corpo del decreto 231/2001 l'art. 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale (ossia l'aver posto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, auto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni di lavoro).

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente parte Speciale. Fermo restando quanto previsto nella parte generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente parte speciale e completarla nei principi procedurali ritenuti necessari

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le singole tipologie di reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la

persona, chiamata davanti all'autorità giudiziaria a fornire dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- Favoreggiamento personale art. 378 c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il reato in questione sia applicabile alla società. Tutti i destinatari del modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del codice etico; in particolare, i destinatari del modello seguono i principi etici della società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della società o soggetti terzi.